

## Disturbi Specifici di Apprendimento (c.d. DSA)

### Art. 1

#### (Riconoscimento della dislessia e definizioni)

- 1 La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali disturbi specifici di apprendimento che limitano in tutto o in parte la capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, costituendo una limitazione importante per alcune attività quotidiane per i soggetti che ne soffrono, con pregiudizio della possibilità di raggiungere un livello di istruzione adeguato ai potenziali cognitivi e con limitazione delle opportunità professionali future.
- 2 I disturbi di apprendimento di cui al comma 1 sono tali se si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e confermate da un quoziente intellettivo non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per età ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
- 3 In presenza di DSA la Regione promuove interventi di assistenza idonei. I soggetti con DSA non beneficiano dell'applicazione della Legge 5 febbraio 1992, n°104.

### Art.2

#### (Finalità)

- 1 La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA mirando a creare un'importante catena di congiunzione tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie e le famiglie con soggetti con DSA, al fine di prevenire la difficoltà, favorire l'apprendimento scolastico ed un'istruzione adeguata ed auspicata, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare la presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) ridurre i disagi formativi garantendo una formazione adeguata dei soggetti interessati;
- b) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con tale difficoltà;
- c) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori a riconoscere le DSA e ad affrontare le problematiche ad esse legate;
- d) formare e aggiornare docenti e personale sanitario preposto alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA;
- e) assicurare forme di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- f) potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il periodo d'istruzione scolastica.
- g) promuovere cultura per l'intervento nel mondo del lavoro del soggetto dislessico mediante un'opera di sensibilizzazione e informazione diretta ad enti pubblici e privati;
- h) definire le opportunità per garantire l'inserimento effettivo e la crescita professionale nella realtà lavorativa.

### Art. 3

#### (Regole dell'intervento)

- 1 La Regione Abruzzo promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale, con

specialisti, strutture sanitarie pubbliche e private, con enti ed associazioni. sensibili ai problemi connessi alle DSA e favorisce l'informazione sul tema organizzando convegni e giornate dedicate.

- 2 Le iniziative di cui al comma 1 sono inserite in un'ampia campagna di sensibilizzazione, attraverso una programmazione annuale sulle problematiche connesse alle difficoltà specifiche dell'apprendimento, indirizzata alle famiglie, alle istituzioni sanitarie pubbliche e private e alla scuola, oltre che al mondo del lavoro.
- 3 La Regione adotta le misure ritenute opportune e necessarie per contemplare all'interno del proprio sistema sanitario attività per la prevenzione ed il trattamento della dislessia. Sono previsti screening su larga scala per l'individuazione di nuovi casi e il monitoraggio dei casi presenti su tutto il territorio regionale.
- 4 L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi alle famiglie in cui si registrino casi di DSA in età scolare, per l'acquisto di strumenti per lo studio quotidiano a casa. Si forniscono anche indicazioni per la partecipazione a concorsi pubblici regionali in sintonia con quanto disposto per le prove d'esame nelle scuole e negli istituti di istruzione.

#### A r t . 4

(Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione)

- 1 E' compito della scuola di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone tempestiva comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie. L'individuazione della problematica può essere il risultato di screening interni all'istituzione scolastica ma anche frutto dell'osservazione diretta dell'insegnante.
- 2 Qualora i casi a rischio, dopo un ragionevole periodo, che in ogni caso non può superare un bimestre scolastico, durante il quale sono attuati interventi didattici mirati, risultassero ancora sospetti, è obbligo inviare l'alunno alla consultazione diagnostica.
- 3 Al fine di garantire la tempestività della diagnosi di DSA, è definito un elenco di professionisti abilitati all'atto diagnostico che garantisca entro un periodo non superiore a sessanta giorni il completamento dell'iter diagnostico e l'individuazione dei percorsi di intervento e di recupero. Tali percorsi di intervento, di recupero riabilitativo e pedagogico sono individuati ed attuati entro un mese dalla diagnosi attraverso un lavoro di concertazione tra figure sanitarie e figure educative.
- 4 L'amministrazione regionale può erogare appositi contributi e concorrere all'organizzazione di eventi straordinari e progetti di particolare interesse promossi dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, da organismi sia pubblici che privati, che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzati da esperienza documentata nel settore riabilitativo dell'età evolutiva, operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ed istituzioni europee particolarmente esperte nel settore. In questo ambito sono valorizzati progetti integrati sanitari e pedagogici che abbiano particolare rilevanza sia per il loro valore diagnostico - riabilitativo - educativo, che per l'integrazione degli alunni con tale difficoltà nella scuola e nella società.
- 5 La Regione può concedere contributi a scuole, enti, associazioni e privati, per l'acquisto di software specifici per l'individuazione della dislessia nelle sue varie tipologie e per l'acquisto di macchinari e mezzi informatici finalizzati all'uso di esercizi correttivi.
- 6 La Regione, si avvale di istituzioni sanitarie pubbliche o private a mezzo di apposite

convenzioni, per promuovere l'intervento di specialisti per le diagnosi su ipotesi di DSA nelle scuole di vario, ordine e grado.

#### A r t . 5

(Misure per i familiari e per l'inserimento lavorativo)

- 1 Alle persone con difficoltà nell'apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità ed uguale accesso al mondo del lavoro.
- 2 Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione è prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilità e difficoltà del concorrente con DSA. In particolare è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con -un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso.
- 3 Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovrà produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica che accerti l'esistenza della difficoltà.
- 4 Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo e/o riabilitativo appositamente formulato, i familiari fino al primo grado di alunni. con DSA, appartenenti ai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire di orari di lavoro flessibile.

#### A r t 6

(Entrata in vigore)

- 1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo